

Abramo Tel S.r.l., via della Mercede, 42, 00187 Roma, viale Cassiodoro, 19, 88100 Catanzaro, tel. 0961/61811.

Crued Servizi Informatici S.p.a., via Tornetta, 1, 06123 Perugia, tel. 075/57401.

Finsiel S.p.a. Consulenza e Applicazioni Informatiche, via Isonzo, 21/B, 00198 Roma, tel. 84311, fax 84315236.

Insiel S.p.a. Informatica per il Sistema degli Enti Locali, via S. Francesco D'Assisi, 43, 34133 Trieste, tel. 040/3737111.

TLC Italia S.r.l., via Patti, 3, 00132 Roma, tel. 2072272, fax 2071715.

Prael Sistemi S.p.a., piazza della Libertà, 13, 00192 Roma, tel. 3216450, fax 36000638.

Prisma S.r.l., viale di Vigna Pia, 26, 00149 Roma, tel. 5592494, fax 5580789.

28) Catering per cerimonie e manifestazioni

29) Informazioni e documentazione

Regulus S.p.a., via G. Rivani, 6, 40138 Bologna, tel. 051/534512, fax 051/535644.

Aracne Editrice di Gioacchino Onorati, via L. Chiozza, 21/B, 00133 Roma, tel. 2020218, fax 2023558.

Abramo Tel S.r.l., via della Mercede, 42, 00187 Roma, viale Cassiodoro, 19, 88100 Catanzaro, tel. 0961/61811.

ALLEGATO B

DOMANDE INCOMPLETE

Errebian S.p.a., documentazione incompleta RRR;

Pubbliworld S.r.l., documentazione incompleta RRR;

Iger S.r.l., documentazione incompleta RRR;

Linea Grafica S.n.c., documentazione incompleta RRR;

Arena S.r.l., documentazione incompleta RRR;

Pioda Roberto Litografica, documentazione incompleta RRR;

La Pagina S.r.l., documentazione incompleta RRR;

Ristel S.r.l., documentazione incompleta RRR - Fax Ufficio I;

Ing. C. Olivetti e C. S.p.a., documentazione incompleta RRR;

Pantini e Giansanti Arcient, S.r.l., documentazione incompleta RRR;

Eos Studio di G. Mostardi e C. S.r.l., documentazione incompleta RRR;

Editrice Totem, documentazione incompleta RRR;

Casa Editrice Rinnovarsi S.r.l., esclusa, priva di tutto;

International Maxpress S.r.l., esclusa, priva di tutto;

Furago Italia, documentazione incompleta RRR;

Nuovo Istituto Italiano D'Arti Grafiche, documentazione incompleta RRR;

Input S.a.s. di M. Fraioli e C., documentazione incompleta RRR;

Incas Pisano S.n.c., documentazione incompleta RRR;

Delta Office S.r.l., documentazione incompleta RRR;

Bruni Industria Mobili S.r.l., documentazione incompleta RRR;

Studio Effe S.r.l., documentazione incompleta RRR;

Il Gabbiano S.c. a r.l., documentazione incompleta RRR;

Laborgrafica, documentazione incompleta RRR.

FTC Impianti di Sicurezza S.r.l., esclusa, non rientra nelle categorie del bando;

I.C.I.B. S.p.a., esclusa, non rientra nelle categorie del bando;

Colosseum La Ristorazione S.r.l., documentazione incompleta RRR;

Italpol S.r.l., esclusa, non rientra nelle categorie del bando;

Ir.Ma. S.n.c., documentazione incompleta RRR;

Global Communication S.n.c., documentazione incompleta RRR;

Uniongrafica Corcelli S.r.l., documentazione incompleta RRR;

Orma Eventi D'Arte S.r.l., documentazione incompleta RRR;

Microtecnology S.r.l., documentazione incompleta RRR;

Della Torre Carta S.r.l., documentazione incompleta RRR;

Deko Collezioni S.r.l., documentazione incompleta RRR;

Microsystem Informatica S.r.l., documentazione incompleta RRR - Fax;

Tap Art di G. di Fazio, documentazione incompleta RRR;

Publitre S.r.l., documentazione incompleta RRR - Fax;

Meco S.r.l., documentazione incompleta RRR;

Eurooffice S.r.l., documentazione incompleta RRR;

Legatoria Mercuri, documentazione incompleta RRR;

Storace Technology Italia S.p.a., documentazione incompleta RRR;

Maggioli Modulgrafica S.p.a., documentazione incompleta RRR;

Edizioni De Luca S.r.l., documentazione incompleta RRR;

Balzanelli Aldo e C. S.n.c., documentazione incompleta RRR;

Galadini S.n.c., documentazione incompleta RRR;

S.A.L.F.I. S.r.l., documentazione incompleta RRR.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 1995, n. 9709.

Comune di Grottaferrata (Roma). Variante al piano regolatore generale per la localizzazione di aree da destinare ad insediamenti produttivi (delibera consiliare n. 7 del 18 febbraio 1988). Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 15 settembre 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 12 giugno 1975, n. 72;

Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40;

Ritenuto che con deliberazione di Giunta regionale n. 998 del 19 dicembre 1972 è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Grottaferrata;

Vista la delibera consiliare n. 7 del 18 febbraio 1988, esecutiva a termini di legge, con la quale il comune di Grottaferrata ha adottato la variante al piano regolatore generale n. 4 per la localizzazione di aree da destinare ad insediamenti produttivi;

Ritenuto che a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta nelle forme di legge, non sono state presentate osservazioni;

Considerato che gli atti e gli elaborati della variante in questione, presentati all'assessorato all'urbanistica ed all'assetto del territorio sono stati da questo sottoposti all'esame del comitato tecnico consultivo regionale 1ª sezione, il quale con voto n. 295/2 reso nell'adunanza del 17 giugno 1994 ha espresso parere favorevole con modifiche e prescrizioni da introdurre d'ufficio in sede di approvazione della variante ai sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

Visto il parere rilasciato in data 23 maggio 1991 ai soli fini dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 favorevole con prescrizioni del competente assessorato ai lavori pubblici;

Visto il parere rilasciato dall'Assessore agli usi civici, con nota n. 2475/88/1 del 27 giugno 1991 ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 1/86 attestante che le aree interessate dalla variante non risultano essere gravate da uso civico;

Vista la nota n. 263 del 20 febbraio 1995 con la quale l'assessorato regionale all'urbanistica ed all'assetto del territorio ha comunicato al comune di Grottaferrata le modifiche da introdurre d'ufficio in sede di approvazione della variante medesima, invitandolo a formulare al riguardo le proprie controdeduzioni, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 765/1967;

Vista la delibera consiliare n. 48, con la quale il comune di Grottaferrata ha provveduto a formulare le richieste controdeduzioni, accettando integralmente le modifiche proposte dal C.T.C.R.;

Ritenuto di condividere a fare proprio il parere del comitato tecnico consultivo regionale, 1ª sezione, di cui al succitato voto n. 295/2 del 17 giugno 1994 che si allega alla presente delibera (allegato A) di cui costituisce parte integrante;

Su proposta dell'assessore all'urbanistica e casa:

Delibera:

Con le modifiche e le prescrizioni contenute nel voto n. 295/2 emesso dal C.T.C.R., 1ª sezione nella seduta del 17 giugno 1994, che forma parte integrante della presente delibera alla quale è allegato sotto la lettera «A», è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Grottaferrata n. 4, localizzazione di aree da destinare ad insediamenti produttivi, adottata con deliberazione consiliare n. 7 del 18 febbraio 1988, vistata dall'assessore all'urbanistica nei seguenti elaborati: tav. 1, scala 1:10.000 (carta della viabilità); tav. n. 2 (carta geologica); tav. n. 3, scala 1:2000 (carta archeologica); tav. n. 4, scala 1:5000 (carta paesistica); tav. n. 5 B scala 1:5000 planimetria originaria, planimetria di variante); tav. n. 6, scala 1:2000 (planimetria catastale); tav. n. 7, scala 1:5000 (profili indicativi ambientali) e nella relazione geologica tecnica sui terreni destinati ad insediamenti produttivi.

La presente deliberazione è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

La Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del 20 dicembre 1995, verbale 1233/24.

ALLEGATO A

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO URBANISTICA

ASSETTO DEL TERRITORIO TUTELA AMBIENTALE

Comitato tecnico consultivo

1ª Sezione

Adunanza del 17 giugno 1994

Voto n. 295/2

Commissione relatrice: dott. arch. Antonello Carotenuto - dott. arch. Mirella Belvisi

Oggetto: Comune di Grottaferrata - Variante n. 4 per insediamenti artigianali. Delibera consiliare n. 7 del 18 febbraio 1988.

Vista la nota n. 385 del 18 marzo 1992 con la quale il settore servizi tecnici per la pianificazione comunale ha trasmesso, corredati dalla relazione istruttoria prevista dall'art. 14 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, gli atti e gli elaborati grafici relativi alla variante al piano regolatore generale indicata in oggetto.

Vista la nota n. 1195 del 12 ottobre 1992 con la quale il settore tecnico della pianificazione comunale ha rimesso alla segreteria del C.T.C.R. l'interpretazione della norma del P.T.P. n. 9 fornita dal progettista dott. arch. Corrado Sciarrini riguardo alla zona GF5 oggetto della variante in argomento.

Vista la nota n. 544 del 16 giugno 1994 con la quale la commissione relatrice ha trasmesso il supplemento d'istruttoria richiesto dal comitato tecnico nella seduta dell'8 ottobre 1993.

Esaminati gli atti e gli elaborati.

Sentita la commissione relatrice.

PREMESSO

Il comune di Grottaferrata, dotato di piano regolatore generale approvato dalla Giunta regionale del Lazio con delibera n. 998 del 19 dicembre 1972, ha adottato la variante in oggetto con delibera consiliare n. 7 del 18 febbraio 1988.

La variante adottata dall'amministrazione comunale consiste nella modifica di un'area da zona XV - Agricola II - (ex art. 16 delle N.T.A. del piano regolatore generale vigente) a zona XIV - Artigianale H - (ex art. 15 delle Norme).

La suddetta area è posta a nord-ovest del centro abitato di Grottaferrata ed ubicata in prossimità dei confini dei comuni di Roma e Frascati.

Per quanto attiene i pareri preventivi, l'amministrazione comunale ha inviato il parere di competenza ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, rilasciato dall'assessorato ai lavori pubblici, che si è espresso con nota n. 23831 del 23 maggio 1991, subordinatamente alla osservanza delle prescrizioni che di seguito si trascrive:

dovrà essere esclusa da qualsiasi intervento edilizio, per motivi geomorfologici, la zona colorata in rosso nella carta geomorfologica allegata alla redazione geologico-tecnica redatta dal dott. Biagio Camponeschi;

nella restante area, per la realizzazione delle previsioni della variante, in sede di formazione degli strumenti urbanistici di attuazione, ed in fase esecutiva, si dovrà procedere all'esecuzione di più dettagliate indagini allo scopo di accertare in modo più puntuale la rispondenza delle caratteristiche litologiche e stratigrafiche dei terreni riscontrati, corredando i relativi progetti di esauriente documentazione cartografica e di dettagliate relazioni concernenti in particolare il rischio legato alla geomorfologia e quello sismico, in merito al quale, in fase di progettazione, dovrà essere svolto un attento esame geologico-tecnico delle aree di sedime al fine di determinare il periodo proprio del terreno in funzione dei manufatti da realizzare. Gli strumenti urbanistici attuativi, corredati di tali indagini, dovranno essere trasmessi a questo assessorato prima della loro adozione, tramite il settore decentrato regionale opere e lavori pubblici di Roma per ottenere il prescritto parere ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

la realizzazione delle opere dovrà essere effettuata nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zone sismiche ed in particolare dei seguenti decreti ministeriali e circolari applicative:

decreto Ministero lavori pubblici 11 marzo 1988 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1º giugno 1988) «Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione» e circolare Ministero lavori pubblici 24 settembre 1988, n. 30483 - «Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, ...»;

decreto Ministero lavori pubblici 12 febbraio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 1982, n. 52) Norme tecniche relative ai «Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi» e circolare lavori pubblici 24 maggio 1982, n. 22631;

decreto Ministero lavori pubblici 24 gennaio 1986 (*Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1986, n. 108) «Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche» e circolare lavori pubblici 19 luglio 1986, n. 27690;

e per quanto applicabili:

Decreto Ministero lavori pubblici 27 luglio 1985 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1986, n. 113) «Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche» e circolare lavori pubblici 31 ottobre 1986, n. 27996;

Decreto Ministero lavori pubblici 20 novembre 1987 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* 5 dicembre 1987, n. 285) «Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento».

Sulla base inoltre del parere rilasciato dall'assessore agli usi civici, con nota n. 2475/88/1 del 27 giugno 1991 ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 1/86, le aree interessate dalla variante non risultano essere gravate da uso civico.

Dall'esame degli elaborati trasmessi è risultato che il comprensorio, interessato dalla variante suddetta, è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/39 e ricade in una zona di P.T.P. GF5/1 disciplinata dalle norme di tutela contenute nell'art. 10 delle N.T.A.

Tali norme stabiliscono al primo comma del suddetto articolo che «In queste zone valgono le norme di tutela stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti e della legge n. 47/85, nel rispetto di quanto prescritto dal precedente art. 2 e nel rispetto della normativa di "area" e di "lotto", prescritta dal piano paesistico».

In particolare, la scheda della normativa di «area» e di «lotto», riguardante il comune di Grottaferrata, alla sigla di identificazione 5/1, stabilisce, tra i vari parametri da osservare, tipologie delle costruzioni identificate con la sigla T2 - T3 le cui caratteristiche edilizie sono descritte nell'art. 40 delle N.T.A. del P.T.P. che qui di seguito vengono riportate:

T2) case unifamiliari o plurifamiliari singole o aggregate a gruppi o a schiera;

T3) edifici per servizi pubblici e privati di altezza non superiore a m. 7,50; altezze maggiori saranno ammesse solo per volumi tecnici o comprovate necessità funzionali dell'edificio da verificarsi da parte degli uffici dei beni ambientali all'atto dell'esame di merito. Le coperture saranno sempre a falde.

Avverso la variante al piano regolatore generale non sono state presentate osservazioni.

CONSIDERATO

Le ragioni per le quali il comune di Grottaferrata intende introdurre la variante in oggetto al proprio piano regolatore generale, appaiono, in linea di principio, ammissibili visto lo scopo socio-economico cui la richiesta stessa è finalizzata e tenuto conto della rilevanza e del carattere prioritario dell'iniziativa che si rivolge ad un contesto di ditte artigiane operanti sul territorio comunale e che tende a risolvere urgenti problemi di particolare difficoltà di parte di queste ultime costrette a lasciare gli attuali locali per provvedimento di sfratto per fine locazione o per attività contrastanti con la normativa di igiene vigente.

L'area individuata, come accennato nelle premesse, è posta a nord-ovest del centro abitato, in località Borghetto, a confine con il territorio dei comuni di Roma e Frascati, a margine per breve tratto di via Santa Maria di raccordo tra la via Anagnina e la via Tuscolana, in vicinanza della linea ferroviaria Roma-Frascati a breve distanza dal G.R.A. La scelta dell'area viene quindi reputata ammissibile dal punto di vista urbanistico, in quanto risulta essere ben servita da collegamenti viari e per l'esistenza, a poca distanza, di una efficace rete di trasporto pubblico da e verso Roma, con la riserva per la viabilità di accesso che dovrà essere studiata in modo tale da permettere uno smistamento funzionale dei flussi veicolari su via S. Maria.

La sua ubicazione sembra garantire la necessaria compatibilità con l'assetto urbanistico del territorio comunale, corrispondente ad esigenze di tipo logistico data la vicinanza di importanti infrastrutture.

Per quanto riguarda l'aspetto geomorfologico dei terreni interessati dalla variante, il parere trasmesso dall'assessorato ai lavori pubblici, ai soli fini dell'art. 13 della legge n. 64/74, così come riportato nelle premesse, oltre a dettare precise prescrizioni, opera lo stralcio di una parte dell'area proposta dalla variante medesima, imponendo l'inibitoria assoluta, per motivi geomorfologici, per qualsiasi intervento edilizio nella zona posta in fregio al fosso della Botte di S. Andrea e riducendo di più di un terzo (da 30.000 mq a 17.000 mq di superficie) la possibilità di utilizzazione dell'area interessata.

Tale prescrizione, pur sottraendo ai fini edificatori una parte dell'area superficiale, non rende *de facto* inutilizzabili le parti residue e non va a compromettere la funzionalità del comprensorio nei confronti di una progettazione di un piano attuativo per insediamenti di tipo produttivo.

Per quanto riguarda l'aspetto paesistico, tenuto conto che si è in presenza di una zona di medio valore ambientale, e già in parte compromessa, si reputa ammissibile la variazione proposta e la nuova destinazione artigianale dell'area. Ai fini di una maggiore salvaguardia ambientale, però, le cubature dovranno essere accorpate sull'area addossata alla parte residenziale esistente per non compromettere la visuale verso il crinale. Le tipologie edilizie, pur non reputandosi vincolanti ai fini delle destinazioni d'uso previste nelle norme di P.T.P., si dovranno ritenere invece prescrittive per quanto attiene gli elementi compositivi descritti nelle stesse norme. E precisamente, gli edifici non dovranno essere di altezza superiore a m. 7,50 e le coperture saranno sempre a falde.

Tutto ciò premesso e considerato, la sezione è del

PARERE

che la variante al piano regolatore generale del comune di Grottaferrata, adottata dal consiglio comunale con deliberazione n. 7 del 18 febbraio 1988, sia meritevole di approvazione con le modifiche e prescrizioni contenute nelle precedenti considerazioni introdotte d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge n. 765/67.

Il presidente della sezione

MASTRANTONI

La commissione relatrice

CAROTENUTO

Il segretario della sezione

GRASSO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 1995, n. 9711.

Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Comune di Roma. Ministero dell'interno, corpo nazionale Vigili del fuoco. Progetto di demolizione e ricostruzione di nuovi alloggi delle scuole allievi vigili volontari ausiliari presso la scuola anticendi di Roma - Capannelle.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40;

Considerato che il Ministero dei lavori pubblici con nota n. 1036 del 28 novembre 1994, ha trasmesso all'assessorato urbanistica e casa, il progetto per i lavori di demolizione e ricostruzione di nuovi alloggi della scuola allievi vigili volontari ausiliari presso le scuole centrali anticendi di Roma-Capannelle, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

Vista la relazione 15 marzo 1995, n. 301/142, con cui il settore tecnico della pianificazione comunale ha accertato e dichiarato che l'opera di cui sopra è conforme al vigente piano regolatore generale e che pertanto trova applicazione l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383 succitato;

Vista la nota n. 297-155 del 2 febbraio 1995 del Ministero dell'interno con la dichiarazione che i fabbricati di cui trattasi non sono sottoposti alla applicazione della legge 30 marzo 1971, n. 118 sulla eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto destinati a militari di leva che non possono avere alcuna malformità che limiti la loro facoltà di movimento;

Su proposta dell'assessore all'urbanistica e casa;